

**COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**CAPITOLATO D'APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE E
COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DEL COMUNE DI MIRABELLO**

Parte prima

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI.

Nel presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

per R.A. si intende la tipologia di Residenza Assistenziale, destinata ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

per R.A. di Mirabello Monferrato: si intende la Residenza Assistenziale per anziani di Mirabello Monferrato, sita Piazza Libertà n. 21 con numero di 19 posti;

per Regolamento si intende il Regolamento Interno della R. A. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge, richiamata espressamente, e sue eventuali interveniente modifiche ed integrazioni.

per Comune si intende la Pubblica Amministrazione di Mirabello Monferrato in persona degli organi competenti; il Comune di Mirabello Monferrato è committente dell'appalto;

per Gestore si intende l'appaltatore del servizio della gestione del Centro Sociale e Comunità Alloggio per Anziani, comprensivo degli oggetti di cui al presente Capitolato, qualificato appalto di servizi compreso nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Categoria di servizio "Servizi di assistenza sociale per persone anziane" – CPV 85311100-3.

ARTICOLO 2. OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Centro Sociale e Comunità Alloggio per anziani del Comune di Mirabello Monferrato ubicato in Piazza Libertà n. 21.

La Residenza R.A. ha come scopo quello di offrire ospitalità e servizi socio-assistenziali ed accessori a persone anziane in condizioni di autosufficienza e persone divenute all'interno della struttura parzialmente autosufficienti, comunque, nel rispetto della vigente normativa.

Tutti i servizi e le prestazioni sono considerate, in modo unitario, prestazioni di natura socio-sanitaria ed assistenziale dirette a persone anziane, da svolgere in modo integrato e coordinato in quanto fondamentali ed essenziali per la cura e l'assistenza degli ospiti del Centro.

ARTICOLO 3. DURATA DEL SERVIZIO.

Il contratto ha la durata di 2 anni dal 01.02.2019 al 31.01.2021.

ARTICOLO 4 . PROROGA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto con espresso provvedimento per gravi e motivate esigenze di pubblico interesse per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). La proroga, qualora consentita, potrà essere concessa a parità di condizioni, salvo l'incremento del corrispettivo su base ISTAT afferente il periodo interessato.

PARTE SECONDA: TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 5. CARATTERISTICHE GENERALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ALLA PERSONA.

Il Centro Sociale e Comunità Alloggio per anziani di Mirabello è definito come residenza collettiva che fornisce agli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni dirette a mantenere, recuperare e migliorare l'autosufficienza.

Il centro garantisce il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che l'ospite incontra nel provvedere con propria iniziativa.

La struttura e l'organizzazione dell'ambiente devono avere le caratteristiche generali e particolari che la rendono gradevole e fruibile anche da persone con autonomia più o meno ridotta.

L'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno e stimolare la capacità di rapporto sociale e relazionale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali e di creatività dei soggetti, organizzando momenti di interazione con il contesto sociale circostante, al fine di promuovere utili occasioni di partecipazione sociale.

Al Gestore verrà affidata la gestione del servizio da attuarsi, in relazione agli obiettivi di cui sopra, secondo un progetto presentato dallo stesso Gestore in sede di gara per l'aggiudicazione dell'appalto, salvi i requisiti minimi di cui all'art. 8, e salve le ulteriori specificazioni di dettaglio da definirsi fra l'aggiudicatario e il Comune committente.

ARTICOLO 6. OSPITI.

Il Centro è destinato ad ospitare numero massimo di diciannove ospiti, cittadini adulti ed anziani in condizioni psico-fisiche di autosufficienza e di parziale autosufficienza, in condizioni cioè di compiere con aiuto le funzioni primarie di individui autosufficienti.

Ammissioni e dimissioni di ospiti saranno effettuate dagli organi competenti. Le ammissioni, in particolar modo, vengono visionate dal Comitato di Coordinamento del Centro Anziani nominato dall'Amministrazione competente con l'ausilio del Medico di base, che permette di valutare la parte medica.

ARTICOLO 7. PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE.

1. Il Gestore dovrà garantire l'effettuazione delle seguenti prestazioni di natura assistenziale, con personale proprio:
 - a. interventi rivolti all'assistenza diretta della persona, consistenti, esemplificativamente in: aiuto ad alzarsi dal letto, aiuto durante l'igiene personale, cambio dei pannoloni, aiuto nei pasti, aiuto all'utilizzo dei servizi igienici, aiuto nella deambulazione, con particolare riferimento ai mezzi coadiuvanti la deambulazione (quali carrozzine, tripodi, girelli), pulizia quotidiana degli ambienti di vita e degli strumenti coadiuvanti, degli arredi e delle attrezzature dell'ospite, preparazione di tisane e bevande calde, ove necessari, al di fuori degli ordinari orari di preparazione;
 - b. interventi di protezione della persona, consistenti, esemplificativamente in: controllo e sorveglianza della persona a garanzia dell'incolumità personale, della salute, del decoro personale e della qualità della vita; risposta a chiamate notturne e controllo periodico notturno in assenza di chiamate;
 - c. aiuto per il governo dell'ambiente di vita, con particolare riferimento al governo della camera e degli spazi di vita;
 - d. assistenza infermieristica, consistenti, esemplificativamente in: assistenza per la corretta e precisa esecuzione delle prestazioni farmacologiche prescritte dal medico; prelievo della temperatura e rilievo del polso; prevenzione delle piaghe da decubito; segnalazione immediata al Servizio Sanitario di Base di qualsiasi anormalità riscontrata nelle condizioni dell'Ospite;
 - e. interventi generali di natura assistenziale volti a favorire la socializzazione degli utenti, in particolare: coinvolgimento dei parenti; rapporti con le strutture sociali, sanitarie, ricreative e culturali del territorio; svolgimento di piccole commissioni; partecipazione agli interventi di socializzazione e recupero che impegnano l'utente; collaborazione funzionale con le operazioni di volontariato che operano nella comunità.

ARTICOLO 8. STANDARD MINIMO DI PERSONALE ADIBITO ALLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE. PENALE PER L'INADEMPIMENTO.

1. Lo standard di personale in servizio nelle 24 ore, tutti i giorni dell'anno, festività comprese, deve garantire per ciascun ospite anziano:
 - in condizioni di autosufficienza 65 minuti al giorno di assistenza
 - in condizioni di parziale autosufficienza 85 minuti al giorno di assistenza.
2. La compresenza di unità di personale è richiesta nei periodi della giornata (primo mattino/sera) che necessitano di maggiore assistenza, secondo l'andamento naturale della vita dell'individuo, mentre in orario notturno è ammessa la presenza di una unità di personale.
3. Fermo quanto al **comma 2 del presente articolo**, sono fatte salve modificazioni del servizio di assistenza ai fini di potenziamento in relazione ai bisogni peculiari e/o temporanei degli Ospiti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei parametri minimi di assistenza giornaliera di cui al **comma 1 del presente articolo**, nonché la necessità di assicurare adeguati standard alla qualità al servizio di assistenza.
4. Il Gestore deve esibire, in sede di gara, il proprio progetto di gestione, contenente l'indicazione del personale da impiegarsi nell'ambito della giornata, completo delle qualifiche possedute, dell'organizzazione dei turni e del numero di persone presenti in ciascuna fascia oraria, con la qualifica posseduta.
5. Il personale adibito all'assistenza deve essere in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario (O.S.S.) come previsto dalla normativa regionale vigente ovvero della qualifica di ADEST (assistente domiciliare e dei servizi tutelari) con vincolo di riqualificazione O.S.S..
6. Previo parere favorevole o su richiesta del Comune, possono essere ammessi tirocinanti, obiettori di coscienza e volontari, purché i medesimi non siano sostitutivi di persone mancanti dall'organico.
7. Qualora il Gestore non rispetti gli impegni sull'effettiva presenza del personale dotato della qualificazione come esposto nel progetto presentato e l'assenza non sia imputabile a causa di forza maggiore, sarà applicata una **penale pari a EURO 30 in ragione di ora**, per le effettive ore di assenza del personale.
8. Nei casi previsti dal comma 7 del presente articolo, il Comune potrà procedere, in via sostitutiva, alla sostituzione del personale, con spesa a carico del Gestore.
9. L'applicazione del comma 7 del presente articolo esclude l'applicazione dell'**articolo 36** salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventuali subiti e delle spese per la sostituzione da parte del Comune.

ARTICOLO 9. PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI PULIZIA.

1. Sono comprese nelle prestazioni di natura alberghiera a carico del Gestore le seguenti prestazioni di pulizia, con personale ed attrezzature adeguati:
 - a. **effettuazione quotidiana della pulizia e sanificazione ordinaria delle stanze e dei locali**, consistenti in: vuotatura dei recipienti porta-rifiuti; lavaggio e disinfezione dei pavimenti; spolveratura ad umido con panno imbevuto di detergente disinfettante degli arredi delle stanze, dei tavoli, delle sedie, dei davanzali liberi, dei corrimano, delle maniglie e degli interruttori elettrici, dei telefoni, delle lampade spia e di quant'altro possa recare danno all'igiene dell'Ospite; radicale pulizia dei servizi igienici con lavaggio e accurata disinfezione delle apparecchiature sanitarie e del pavimento; distribuzione di sapone, carta igienica, asciugamani nei servizi igienici; E' inclusa la pulizia giornaliera dell'ascensore.
 - b. **effettuazione periodica di pulizie straordinarie dei locali**, considerando che: almeno mensilmente andranno lavati ed asciugati i vetri esterni ed interni nonché i comodini e i letti; almeno semestralmente andranno effettuate la pulizia a fondo e la disinfezione di tutti i mobili, pareti lavabili, radiatori, davanzali, porte, infissi, installazioni sanitarie e rubinetterie, bocchette di aerazione, etc.;
 - c. disinfezione e disinfestazione di tutto lo stabile, in caso di necessità, ivi compresa la derattizzazione periodica e la disinfestazione da parassiti, ferme le competenze in capo al Comune in materia di dotazione di idonee strutture di prevenzione dell'intrusione di animali (zanzariere *et similia*).
 - d. Il gestore dovrà fornire idonea documentazione al Comune circa l'esecuzione degli interventi di cui al punto b)
2. Sono a carico del Gestore la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l'effettuazione del servizio previsto nel presente articolo.
3. Qualora il Gestore non rispetti gli obblighi inerenti il presente articolo si applica la disciplina di cui all'**articolo 35**.

ARTICOLO 10. PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MENSA.

1. Sono comprese nelle prestazioni di natura alberghiera a carico del Gestore, da effettuarsi con attrezzature e personale adeguati, salve le dotazioni fornite dal Comune, l'**effettuazione di un completo servizio di ristorazione**, comprendente: acquisto di derrate e relativo trasporto in loco, definibili come "pasti a crudo"; preparazione e confezionamento di pasti in loco; somministrazione dei pasti, nelle sale da pranzo o, in particolari situazioni, in cui l'ospite sia impossibilitato a recarsi in sala da pranzo, a letto o in camera; distribuzione dei pasti nelle fasce orarie prestabilite; preparazione e riordino (apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli) del refettorio; pulizia e sanificazione del refettorio; lavaggio di piatti e stoviglie e riassetto e sanificazione della cucina.
2. Nel trasporto dei pasti a crudo il Gestore dovrà dotarsi di mezzi di trasporto e contenitori conformi alla normativa vigente, anche sopravveniente, con particolare riferimento al D.P.R. 327/1980 (articoli 43 e 44).
3. La preparazione dei pasti dovrà essere in conformità a menù predisposto sulla base di tabelle dietetiche sottoscritte dal Responsabile della Ditta ed approvate dai competenti organismi dell'A.S.L.
4. Gli orari di somministrazione delle vivande dovranno essere conformati al seguente programma: 07.30 - 08.30 colazione; 10.00 bevanda fresca/calda; 12.00 - 13.00 pranzo; 16.00 merenda; 18.30 - 19.30 cena, 21.00 tisana.
5. Le eventuali variazioni di orario di cui al **comma 4 del presente articolo**, dovranno essere comunicate al Comune almeno nei tre giorni antecedenti.
6. Il Gestore deve garantire agli ospiti la scelta relativa a due ipotesi di menù giornaliero, oltre a sostituzioni fisse o menù dietetici prescritti dal medico di base.
7. Le variazioni dietetiche di cui al **comma 6 del presente articolo** non debbono comportare aggravio di spesa per il Comune.
8. Sono a carico del Gestore la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l'effettuazione del servizio previsto nel presente articolo, fatte salve le dotazioni fornite dal Comune, di cui il Gestore prende visione in sede di sopralluogo preventivo.
9. In particolare il Gestore dovrà fornire i seguenti materiali di uso comune necessari alla corretta e decorosa somministrazione del servizio mensa, procedendo alla integrazione della dotazione della struttura, esemplificativamente stoviglie e posate monouso (ove ritenuto), tovaglioli, contenitori d'alluminio, materiale per il lavaggio, la pulizia degli attrezzi da cucina e delle stoviglie utilizzate, nonché degli ambienti destinati a cucine e sala da pranzo, il vestiario del personale.
10. Il Gestore dovrà munirsi delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio della attività previste dalla vigente normativa.
11. Il Gestore dovrà operare in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alla L. 283/1962 ed al D.P.R. 327/1980, tenuto conto che gli oneri economici relativi alla conformazione dei locali e delle attrezzature sono a carico del Comune, nonché al D.Lgs. 155/1997, (attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, H . A . C . C . P.), compresa la tenuta dei registri e la formazione del personale impiegato, con oneri a totale proprio carico.
12. Qualora il Gestore non rispetti gli obblighi inerenti il presente articolo si applica la disciplina di cui all'**articolo 35**, tenuto conto, fin da ora, che la mancata osservanza delle prescrizioni normative è qualificata come inosservanza grave ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'**articolo 36**, salve le sanzioni previste dalla normativa di settore.

ARTICOLO 11. QUALITÀ E TIPOLOGIA DELLE DERRATE ALIMENTARI.

1. La qualità delle derrate alimentari acquistate dovrà risultare compatibile con i menu giornalieri; la quantità delle forniture dovrà essere determinata in funzione del menù settimanale e della deperibilità del prodotto, in proporzione alle esigenze e ai tempi di consumo.
2. È tassativamente vietata la congelazione degli alimenti freschi ovvero la loro ricongelazione in caso di prodotti già surgelati.
3. Dovranno essere rispettati i disposti di legge vigenti in relazione all'etichettatura di tutti i prodotti destinati al consumatore finale ed anche quelli destinati ad ospedali, ristoranti, mense ed altre collettività simili.
4. L'inosservanza della normativa concernente gli obblighi di cui al presente articolo tenuto conto, fin da ora, che la mancata osservanza delle prescrizioni normative è qualificata come inosservanza grave ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'**articolo 36**, salve le sanzioni previste dalla normativa di settore.

ARTICOLO 12. PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA.

1. Sono comprese nelle prestazioni di natura alberghiera a carico del Gestore, da effettuarsi con attrezzature e personale adeguati, salve le dotazioni fornite dal Comune, l'effettuazione di un completo

servizio di lavanderia, stireria e guardaroba, nonché prestazioni accessorie (cucitura, attaccatura bottoni, cerniere *et similia*) per quanto di proprietà dell'Ospite o in dotazione dello stesso.

2. Sono a carico del Gestore la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l'effettuazione del servizio previsto nel presente articolo, fatte salve le dotazioni fornite dal Comune, di cui il Gestore prende visione in sede di sopralluogo preventivo.

ARTICOLO 13. ASSISTENZA INFERMIERISTICA.

1. L'assistenza infermieristica deve essere fornita da personale abilitato, per almeno 1 ora al giorno.
2. Rimane salva la possibilità di ricorso a prestazioni infermieristiche numericamente maggiori rispetto a quelle previste dal **comma 1 del presente articolo**, tenuto conto della particolare tipologia degli ospiti.
3. L'assistenza infermieristica è garantita dal gestore attraverso la propria organizzazione ed il personale, che agirà esclusivamente dietro indicazione del medico di base, rifletterà i requisiti previsti dalle norme di riferimento vigenti in materia.
4. L'assistenza infermieristica deve essere garantita per le prestazioni descritte al precedente **articolo 7 comma 1 lettera d)** secondo le esigenze degli ospiti.
5. Il numero degli operatori adibiti all'assistenza infermieristica deve essere tale da garantire i turni festivi.
6. Gli operatori comunque adibiti all'assistenza infermieristica debbono rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dal personale sanitario e dal medico di base per quanto attiene la salute degli ospiti ed in particolare al rispetto delle diete alimentari, degli aspetti igienici, operando in modo da non coartare o condizionare comunque la volontà dell'individuo.
7. Qualora il Gestore non rispetti gli obblighi inerenti il presente articolo si applica la disciplina di cui all'**articolo 35**, tenuto conto, fin da ora, che la mancata osservanza è qualificata come inosservanza grave ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'**articolo 36**, salve le sanzioni previste dalla normativa di settore.

ARTICOLO 14. ASSISTENZA SANITARIA.

1. L'assistenza sanitaria all'ospite è quella medico generica, di guardia medica e specialistica di cui fruisce la generalità degli utenti del S.S.N.
2. Relativamente alle figure professionali sanitarie (geriatra, fisiatra, ecc.), le medesime sono messe a disposizione dalla A. S. L. AL secondo le necessità, ivi compresa la figura professionale dello psicologo, fra le attività a sostegno da prevedersi all'interno del progetto individualizzato.
3. Qualora il Gestore non rispetti gli obblighi inerenti il presente articolo si applica la disciplina di cui all'**articolo 35**, tenuto conto, fin da ora, che la mancata osservanza è qualificata come inosservanza grave ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'**articolo 36**, salve le sanzioni previste dalla normativa

ARTICOLO 15. ATTIVITÀ RICREATIVE DI ANIMAZIONE.

1. Le attività ricreative e di animazione sono coordinate e gestite con propria organizzazione e personale dal Gestore.
2. In particolare dovranno essere organizzate attività di festeggiamento (esempio: compleanni, ricorrenze), attività manuali, orientamento spazio temporale, lettura giornale, visione di film, a scelta dell'Ospite.
3. Sono ammesse, previo assenso del Comune e del Gestore, attività realizzate da enti, associazioni, volontari, scuole, purché non contrastino con il buon andamento della gestione e siano compatibili con le esigenze organizzative.
4. Allo scopo di perseguire le finalità del presente articolo sono favoriti programmi di attività che coinvolgano gli ospiti, finalizzati al miglioramento della qualità della vita. A tal fine dovranno essere rendicontate con idonea relazione semestrale le attività svolte.

ARTICOLO 16. ALTRE GARANZIE PER GLI OSPITI.

1. Il Gestore, attraverso la propria organizzazione, con particolare riferimento al personale, garantisce all'ospite :
 - a. l'accesso ai presidi pubblici e privati del S .S .N .;
 - b. la possibilità di avvalersi di assistenza religiosa;
 - c. la possibilità di avvalersi dell'opera di volontari per le proprie esigenze, fermo quanto previsto all'**articolo 29 comma 3**;

- d. il totale rispetto dei diritti civili e costituzionali della propria personalità e delle proprie scelte alla pari di qualunque altro cittadino;
 - e. il diritto alla propria vita di relazione ed alla riservatezza della propria corrispondenza;
 - f. il diritto alla tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia;
 - g. il diritto a segnalare, sia al Comune che al Gestore, ogni lamentela ed inconveniente che si verifichino nella effettuazione del servizio.
2. Non sono comunque ammesse assistenze private con onere di spesa oltre la retta a carico degli ospiti.
 3. Il Gestore si impegna a comunicare entro 10 giorni dall'inizio del servizio i nominativi del responsabile del trattamento dei dati personali e del personale che materialmente avrà accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune committente.

ARTICOLO 17. PRESTAZIONI INERENTI L'IMMOBILE.

1. Il Gestore dovrà, inoltre, garantire l'effettuazione della pulizia del cortile e degli spazi di accesso alla struttura.

ARTICOLO 18. ONERI A CARICO DEL COMUNE.

1. Sono a carico del Comune i provvedimenti relativi alle ammissioni, dimissioni e ai rapporti finanziari con gli Ospiti, anche attraverso l'A.S.L.- AL, sulla base delle vigente normativa ed alle convenzioni in corso.
2. È in capo al Comune la manutenzione straordinaria della struttura, ai sensi dell'**articolo 32**
3. È in capo al Comune l'onere di erogazione dei corrispettivi al Gestore secondo quanto definito dall'**articolo 33**.

PARTE TERZA: SERVIZI ESTERNI

ARTICOLO 19. PRESTAZIONI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DI UTENTI ESTERNI.

- 1.** Il gestore si impegna ad offrire i seguenti servizi agli anziani residenti nel paese che ne facciano richiesta:
- preparazione e somministrazione dei pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche osservate per gli ospiti interni;
 - trasporto dei pasti al di fuori della struttura in casi di necessità riconosciuta, in accordo con il Responsabile del Servizio comunale competente;

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI EROGAZIONE SERVIZI AI CITTADINI

Con l'intenzione di offrire un servizio al territorio, si ritiene di poter mettere a disposizione della Comunità alcuni dei servizi attualmente erogati presso il Centro Sociale e Comunità alloggio; si intende in tal modo raggiungere il duplice obiettivo di sollevare i singoli da piccole, ma irrinunciabili, incombenze quotidiane e, contemporaneamente, coinvolgere nella vita relazionale degli ospiti residenti le persone anziane e sole della zona. Ecco che il recarsi in Casa di Riposo per usufruire dei servizi si trasforma in momento socializzante che consente di trascorrere piacevolmente una parte della giornata, unendosi agli ospiti della struttura, sorseggiando un tè e partecipando alle attività di animazione.

La predisposizione di servizi informativi destinati alla persona e la messa a disposizione di competenze professionali in partnership con l'Ente locale possono risultare elementi aggiuntivi, tesi al sensibile aumento del livello di qualità della vita degli abitanti.

Di seguito elenchiamo e descriviamo i servizi erogabili, dopo la definizione delle modalità organizzative con l'Amministrazione Comunale e la determinazione dei corrispettivi economici da concordare con la Giunta comunale:

SERVIZIO DI LAVANDERIA

Al fine di sgravare le famiglie da compiti di accudimento e cura, il Centro Sociale e Comunità Alloggio è in grado di mettere a disposizione il proprio servizio di lavanderia e guardaroba. Tale servizio si realizza attraverso il conferimento da parte degli interessati della biancheria sporca presso la struttura che, una volta provveduto al lavaggio e alla stiratura, viene riconsegnata settimanalmente.

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Partendo dal dato di presenza quotidiana in struttura di un infermiere professionale, è possibile l'erogazione di singole prestazioni infermieristiche (esclusivamente in base a prescrizione medica) a favore di quanti ne hanno necessità come segue:

- Esami ematochimici
- Analisi materiali biologici -feci ed urine-
- Rinnovo medicazioni
- Terapie iniettive

L'organizzazione del Centro sociale e comunità alloggio per anziani, in caso di esami di laboratorio, provvede ai prelievi, alla consegna dei materiali biologici in laboratorio, al ritiro dei referti ed alla consegna agli interessati presso l'infermeria della struttura.

CENTRO DIURNO

E' attivo il Centro Diurno per anziani autosufficienti e parzialmente auto-sufficienti, per quelle famiglie che necessitano di sollievo in determinate fasce orarie o per quegli anziani soli che non hanno maturato una scelta assistenziale di tipo residenziale. La Struttura è lieta di accogliere gli anziani che lo vogliono, accompagnati alla medesima dai propri parenti. Gli ospiti possono essere venuti a prendere in qualsiasi ora e non oltre le ore 21,00.

PARTE QUARTA: NORME DI GESTIONE

ARTICOLO 20. REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. SANZIONI.

1. Il Gestore è libero, nella propria potestà organizzativa, nelle scelte di reclutamento e conformazione del rapporto di lavoro nei confronti del personale impiegato, salvo il rispetto della normativa, anche contrattuale, di riferimento, e salvi gli obblighi di qualificazione del personale medesimo, con particolare riferimento a quello adibito all'assistenza alla persona.
2. Il personale dovrà, inoltre:
 - a. essere dotato degli idonei requisiti di capacità fisica e munito di tutti i documenti sanitari comprovanti l'idoneità a svolgere le funzioni per cui verrà impiegato;
 - b. essere dotato dei requisiti di idoneità professionale; quest'ultima determinata secondo il criterio dell'operatore medio del settore;
 - c. essere di assoluta fiducia e dotato della riservatezza necessaria, con particolare riferimento alla necessità di tutela dei dati e delle situazioni personali degli ospiti.
3. Il personale addetto al servizio, sia maschile che femminile, deve essere fornito, con spese a carico del Gestore, di vestiario idoneo alla natura del servizio, in ottimo stato di pulizia e di igiene, in condizioni di decoro, e dovrà riportare un segno distintivo.
4. Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, decoroso, corretto e responsabile ed un comportamento riguardoso nei confronti degli ospiti, del Comune e del pubblico, e dovrà uniformarsi alle disposizioni normative e attuative, anche intervenienti, del settore, statali e regionali, nonché al Regolamento della R.A. ed alle norme del presente capitolato.
5. Il Gestore ha l'obbligo di far osservare l'inderogabile prescrizione del **comma 4 del presente articolo** evitando che il proprio personale, al momento di accedere alla sede di lavoro, e per tutta la durata della propria presenza, abbia a compiere atti, gesti, grida e schiamazzi in genere od assumere atteggiamenti che comunque possano disturbare gli Ospiti o terzi eventualmente presenti.
6. Il Comune non potrà agire gerarchicamente in alcun caso sul personale del Gestore.
7. Il personale sarà diretto unicamente dal Gestore, nelle forme organizzative prescelte e nel rispetto della organizzazione gerarchica stabilita dal Gestore medesimo, che resta in ciò totalmente autonomo dal Comune.
8. È facoltà del Comune, su proposta dell'assessore competente e dopo un confronto operativo - organizzativo con il Gestore, chiedere l'allontanamento del personale dimostratosi non idoneo alle funzioni preposte.

ARTICOLO 21. OBBLIGHI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

1. Il Gestore dovrà osservare ed assumere tutti gli oneri relativi in ordine alla previdenza, all'assistenza, alla sicurezza e prevenzione, all'assicurazione, alla solidarietà paritetica dei prestatori di lavoro, ai sensi della normativa vigente disciplinante il lavoro subordinato, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, nonché rispettare il trattamento economico ed il trattamento giuridico previsto dalla Contrattazione Collettiva vigente, anche decentrata e settoriale, stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, quand'anche il Gestore non sia formalmente iscritto alle Organizzazioni Sindacali interessate.
2. È fatto obbligo al Gestore di trasmettere al Comune, su richiesta e non oltre il termine di dieci giorni dalla richiesta medesima, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti sopra citati, ivi comprese le probatorie dei pagamenti al personale, dei versamenti al contributivi, con particolare riferimento a:
 - a) copia del DM 10,
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile attestante la presenza nei DM 10/M degli operatori impiegati nell'affidamento ai servizi di cui trattasi;
 - c) dichiarazione relativa all'avvenuta applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria relativo alla categoria di riferimento.
3. Il Gestore è tenuto all'applicazione della normativa in materia di prevenzione di infortuni e di igiene sul lavoro (in particolare le norme antinfortunistiche di cui al D.P.R. 547/1955 e s.m.i., integrato nel D.Lgs. 81/2008), nonché agli obblighi in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo altresì l'idonea informazione al personale impiegato.
4. Con particolare riferimento agli obblighi in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro, il Gestore ha l'obbligo di:
 - a. rendere edotto il proprio personale dei rischi specifici connessi alla esecuzione dei vari servizi;
 - b. rendere edotto il proprio personale in ordine alle norme essenziali di prevenzione;
 - c. curare la formazione del personale;

- d. disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza cui sono tenuti per la protezione dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro opera.
5. Ai fini dei **commi 3 e 4 del presente articolo**, il Gestore prende conoscenza che in taluni locali dove viene svolto il servizio, esistono macchine e apparecchiature di natura varia ed impianti tecnici con differenza di potenziale di lavoro che richiedono particolari cautele per l'espletamento del servizio medesimo.
 6. Il Gestore dovrà garantire altresì al proprio personale l'aggiornamento e la formazione in forma adeguata al servizio espletato.
 7. Il Gestore è comunque obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per il personale dalla vigente normativa.
 8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al **comma 7 del presente articolo** il Comune effettuerà ritenute, su qualsiasi credito maturato a favore del Gestore per l'esecuzione del servizio ed ancora da pagare, pari al 20% del compenso, fino all'avvenuta comprova, da parte del Gestore, di avere adempiuto.
 9. La reiterata inosservanza della normativa concernente gli obblighi di cui al **comma 7 del presente articolo** è causa di risoluzione del contratto per colpa del Gestore.
 10. L'applicazione dei **commi 8 e 9 del presente articolo** esclude l'applicazione dell'**articolo 35**, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventuali subiti dall'Amministrazione Comunale.
 11. Il Gestore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di tenuta di documentazione previsti dalla normativa vigente, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo: la tenuta dei libretti di lavoro, delle prove dei versamenti delle assicurazioni sociali e previdenziali, del registro degli infortuni, nonché al rispetto delle normative antinfortunistica, di igiene sul lavoro, di sicurezza del lavoro, assistenziale, previdenziale, assicurativa, di solidarietà.

ARTICOLO 22. RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA DI PERSONALE.

1. Nell'ambito delle prescrizioni di massima e di quelle di carattere igienico - sanitarie impartite dai servizi dell'A.S.L. competente, nonché delle norme stabilite dal presente capitolato, con particolare riferimento all'**articolo 19**, il Gestore è autonomo nella gestione e nell'organizzazione del personale, sotto la propria esclusiva responsabilità, in conformità alla normativa, anche regolamentare ed alla contrattazione collettiva vigenti.
2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune e il personale del Gestore addetto all'espletamento del servizio.
3. Il Comune è pertanto esonerato, nella maniera più ampia e liberatoria, ed il Gestore espressamente libera il Comune, da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla mancanza o irregolarità circa l'inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, di solidarietà paritetica in ordine ai dipendenti del Gestore, nonché da infortuni e/o da ogni altro danno in cui i predetti soggetti dovessero incorrere nello svolgimento delle proprie funzioni nel corso dell'espletamento del servizio in appalto, comunque addebitabili all'organizzazione del gestore.
4. Il Gestore è tenuto a portare a conoscenza del proprio personale l'estraneità del Comune ai sensi del **commi 1, 2 e 3 del presente articolo**.

ARTICOLO 23. OSSERVANZA DELLE REGOLE D'ARTE. QUALITÀ DEI MATERIALI.

1. Il Gestore è tenuto alle proprie prestazioni nell'osservanza delle regole d'arte previste per l'operatore medio di settore, intendendosi per tale il gestore di R.A. e di R.A.F.
2. Il Gestore dovrà impiegare attrezzature e materiali di consumo di prima qualità e in quantità adeguata ai bisogni, nell'osservanza delle regole d'arte previste per l'operatore medio di settore, intendendosi per tale il gestore di R.A.
3. Il Gestore è responsabile dei danni derivanti dalla mancata osservanza dei precedenti commi.
4. La responsabilità sarà valutata con maggiore severità rispetto ai criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in riferimento all'igiene dei locali, della persona, ed al servizio di ristorazione nel suo complesso.

ARTICOLO 24. RESPONSABILE DELLA STRUTTURA.

1. Il Gestore dovrà indicare il soggetto responsabile della struttura impiegato, quale referente e responsabile per la programmazione, la supervisione e il coordinamento, l'organizzazione e il controllo del personale e delle relative attività interne alla Residenza.
Il soggetto responsabile della struttura dovrà garantire una presenza media nel Centro sociale comunità alloggio non inferiore a 1 ore giornaliere per sei giorni settimanali.
2. Il Responsabile della struttura sarà incaricato anche del mantenimento del rapporto con il Comune, della collaborazione con il Servizio Socio-Assistenziale dell'A. S. L. - AL, gestore per delega dei servizi assistenziali del Comune, del rapporto con i referenti dei servizi sanitari dell'A. S. L. - AL e con altri enti e servizi esterni, anche di volontariato, ai fini dell'organizzazione di attività integrative.
3. Il Responsabile della struttura sarà altresì il referente delle relazioni con i parenti degli Ospiti, ai fini della risoluzione degli eventuali problemi gestionali interessanti l'Ospite.
4. Il Gestore segnalerà formalmente il nominativo del Responsabile della struttura, che rappresenta a tutti gli effetti il Gestore nei rapporti di comunicazione interna ed esterna.
5. In caso di assenza o impedimento del Responsabile della struttura il Gestore deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione e darne immediata comunicazione scritta al Comune.
6. Il Gestore fornisce numero telefonico di reperibilità del Responsabile della struttura o del suo sostituto.

ARTICOLO 25. GESTIONE DELLE EMERGENZE.

1. Il Comune provvederà ad aggiornare il piano di emergenza che sarà valutato congiuntamente tra i 2 RSPP del Comune e del Gestore.
2. Il Gestore è tenuto a provvedere gli addetti alla lotta antincendio e gli addetti di primo soccorso e salvataggio ed a curarne la formazione ed il costante aggiornamento.
3. Il Gestore è tenuto a garantire la disponibilità di almeno due soggetti abilitati da corso antincendio a rischio elevato.

ARTICOLO 26 . CONTROLLI E COMUNICAZIONE.

1. Il Comune e le altre Pubbliche Amministrazioni competenti potranno effettuare sistematici controlli mediante personale abilitato, sia in attuazione della normativa vigente in materia di igiene e sanità sia per quanto riguarda l'osservanza del presente capitolato.
2. Fermo l'**articolo 21 comma 2**, l'esibizione di documenti eventualmente richiesti nell'esercizio della potestà prevista dal **presente articolo**, ed ove non sia previsto diverso termine dal presente Capitolato, dovrà avvenire nel termine di giorni tre dalla richiesta, salvo casi eccezionali per i quali il Gestore, con nota scritta e motivata, potrà chiedere termine maggiore.
3. Entro giorni 10 dall'aggiudicazione, il Gestore dovrà esibire al Comune Committente l'elenco nominativo del personale operante in struttura, le relative qualifiche di assunzione, la documentazione inerente il possesso dei titoli professionali e dei requisiti richiesti in capo al personale di cui agli **articoli 8 comma 5 e 13 comma 1**.
4. Salvo quanto previsto al **comma 3 del presente articolo**, il Comune Committente si riserva, in ogni momento, la facoltà di acquisire i dati inerenti il personale utilizzato dal Gestore, ivi compresa la rilevazione delle presenze nominative e dei turni di lavoro svolto.
5. Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, al fine di esercitare il proprio dovere di vigilanza e di verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato ed al progetto presentato dal Gestore, il diritto di effettuare controlli, ivi compresi i controlli e le analisi in ordine alla qualità delle derrate alimentari e dei cibi cotti, nonché in ordine alle modalità ed allo stato della conservazione delle merci immagazzinate, nonché in ordine al peso delle porzioni distribuite, all'igiene generale dei cibi e delle attrezzature.
6. Il Gestore è tenuto ad attivare il controllo di gestione, le cui risultanze dovranno essere comunicate periodicamente al Comune, affinché il servizio avvenga nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed efficienza.
7. In caso di accertato inadempimento o di ritardi nello svolgimento del servizio, salva più grave responsabilità, verrà instaurata procedura dell'applicazione delle penali.
8. È dovere in capo alle parti procedere all'istituzione di idonei protocolli di comunicazione, anche eventualmente nella forma informatica, ai fini di permettere efficiente e continuata comunicazione.

ARTICOLO 27. GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO. SCIOPERO.

1. Il servizio oggetto dell'appalto, salva la necessità della particolare periodicità delle singole prestazioni costitutive di cui al presente capitolato, è da intendersi continuativo e deve essere prestato per ventiquattro ore al giorno e per tutti i giorni dell'anno.
2. Stante la peculiarità del servizio richiesto il medesimo è da ritenersi pubblico servizio che non può essere interrotto in nessun caso, ivi compresa l'ipotesi di sciopero.
3. Salva diversa prescrizione del presente Capitolato, le eventuali mancanze nell'esecuzione comportano la sostituzione da parte del Comune Committente, in danno del Gestore, che si vale della cauzione di cui all'**articolo 38**, salvo il risarcimento del maggiore danno e salva la procedura di applicazione delle sanzioni di cui all'**articolo 35**.
4. L'applicazione del **comma 3 del presente articolo** non esclude l'eventuale responsabilità penale, ove sussistente.

ARTICOLO 28. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA.

1. Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere alle persone (ospiti, operatori o a terzi) o alle cose (di proprietà dell'Amministrazione Comunale, degli ospiti o di terzi), nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
2. Il Gestore dovrà provvedere obbligatoriamente alla stipula, ed al mantenimento per tutta la durata del contratto, della seguenti polizze:
 - a. polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall'Ente contro i danni da rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio Personale. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall'Ente all'appaltatore viene stabilito in Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
 - b. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, relativa alla conduzione di impianti e alla somministrazione di alimenti, con massimale catastrofico minimo di Euro 1.000.000,00 (un milione/00), nonché copertura R.C. verso il Personale, sia dipendente dall'appaltatore che dall'Ente, con massimale adeguato alle retribuzioni del Personale stesso.
 - c. polizza assicurativa per guasti alle macchine ed eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero ad uso improprio da parte del Personale dipendente dell'appaltatore, ovvero derivanti da eventuali atti di sabotaggio o vandalici del suddetto Personale, per un valore non inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

ARTICOLO 29. OBIETTORI DI COSCIENZA, SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO, VOLONTARI, TIROCINANTI.

1. Le parti possono convenire l'impiego di personale addetto al servizio civile, ovvero di volontari, comunque in misura aggiuntiva all'organico previsto.
2. L'opera dei volontari, concordata fra le parti, non sostituisce gli obblighi contrattuali in capo al Gestore.
3. Il Gestore trasmette l'elenco nominativo di figure rientranti nella tipologie di cui al **presente articolo**, impegnandosi altresì a stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali, responsabilità civile relativamente al personale, agli utenti, al patrimonio.
4. Le eventuali presenze di personale tirocinante dovranno risultare dalla documentazione inoltrata periodicamente al Comune competente per territorio.
5. La documentazione inerente gli adempimenti di cui al presente articolo dovrà essere conservata presso il Gestore e disponibile per le verifiche da parte del Comune.

PARTE QUINTA: DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 30. BENI CONCESSI IN USO AL GESTORE.

1. Il Comune Committente concede in uso al Gestore:
 - l'immobile sito in Mirabello Monferrato, Piazza Libertà n. 21, completo di impianti, attrezzature, mobili, biancheria piana e suppellettili nello stato in cui si trovano
2. La concessione in uso di cui al **comma 1 del presente articolo** è perfezionata dalla consegna con redazione di apposito verbale, in contraddittorio e sottoscritto dal Comune e dal gestore.
3. Detti beni dovranno essere riconsegnati al termine della gestione nelle condizioni ricevute, salvo il normale deterioramento derivante dal decorso del tempo e dal corretto uso, correttezza da valutarsi secondo il parametro dell'operatore medio di settore.
4. Il Comune Committente, al momento della riconsegna, procederà alla verifica delle condizioni dei beni dati in uso e il Gestore sarà obbligato ad eseguire tutte le manutenzioni, opere, sostituzioni che il Comune prescriverà ai sensi del **comma 2 del presente articolo**, secondo i tempi indicati dal Comune.
5. Il Comune Committente potrà sostituirsi al Gestore, in caso di inadempimento del **comma 4 del presente articolo**, valendosi della cauzione di cui all'**articolo 38**, salvo il risarcimento del maggiore danno.

ARTICOLO 31. SPESE A CARICO DEL GESTORE.

1. Sono a carico del Gestore le spese relative a:
 - a. personale, ivi compresa la relativa supervisione e coordinamento, formazione e sicurezza ai sensi del presente capitolato;
 - b. mantenimento degli ospiti, comprese le attività di alimentazione, soggiorno, animazione e socializzazione ai sensi del presente capitolato;
 - c. assistenza infermieristica e spese per la chiamata dell'assistenza medica, ai sensi del presente capitolato;
 - d. copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile ai sensi del presente capitolato;
 - e. pulizia e sanificazione dei locali nella totalità, comprese derattizzazione e disinfestazione;
 - f. servizi amministrativi e generali, rientranti nell'organizzazione aziendale del Gestore;
 - g. spese per le utenze, comprese quelle per il riscaldamento;
 - h. sostituzione biancheria piana, con riferimento al letto, alla tavola e di quant'altro a disposizione degli ospiti;
 - i. ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione del servizio, compresa la manutenzione delle carrozzine e delle attrezzature;
 - j. acquisto delle derrate alimentari; preparazione, confezione, distribuzione e somministrazione dei pasti, e prestazioni accessorie ai sensi del presente capitolato;
 - k. pulizia del cortile e degli spazi di accesso alla struttura.

Relativamente al punto g), su specifica richiesta motivata, l'Amministrazione Comunale può partecipare, in percentuale, nella misura massima, su base annua, del 30%;

ARTICOLO 32. ONERI ECONOMICI A CARICO DEL COMUNE.

1. Sono a carico del Comune i seguenti oneri economici:
 - a. spese per la straordinaria manutenzione dell'immobile e delle relative pertinenze, ai sensi della normativa civilistica in materia di locazione degli immobili, compresi gli usi in vigore nella Provincia di Alessandria, per quanto nella presente sede non derogato;
 - b. spese per l'incremento e la sostituzione degli arredi e delle attrezzature usurate, deteriorate o divenute inservibili, purché tali circostanze non derivino da fatto imputabile al Gestore, nel quale ultimo caso i costi saranno addebitati al Gestore medesimo;
 - c. spese per il corrispettivo al Gestore.
2. Relativamente agli interventi comportanti oneri economici a carico del Comune, con particolare riferimento alle **lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo**, il Gestore si impegna alla tempestiva segnalazione al Comune Committente delle relative necessità di effettuazione.
3. Salvi casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'onere economico dell'effettuazione di interventi da parte del Gestore in violazione del **comma 2 del presente articolo**, resterà a carico del Gestore.

ARTICOLO 33 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI AL GESTORE.

1. Il servizio viene finanziato mediante mezzi propri di bilancio del Comune.
2. Il prezzo a base di gara, comprensivo di tutte le voci di cui **all'articolo 32 e del presente capitolato**, salvo quanto previsto al **comma 5 del presente articolo**, ammonta a:
 - **€ 37,00 per anziano autosufficiente, di cui € 0,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,**
 - **€ 48,00 per anziano parzialmente autosufficiente, di cui € 0,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,**
 - **€ 18,50 per Centro Diurno, di cui € 0,07 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,**oltre I.V.A. *se dovuta*, in ragione di giorno, nonché adeguamento ISTAT di legge dal secondo anno successivo.
3. Il Comune erogherà al Gestore, per la gestione della struttura, un corrispettivo da definirsi su base mensile, calcolato sul prezzo di aggiudicazione, sulla base del numero di ospiti effettivamente presenti e sulla base del numero di giorni di presenza dell'ospite, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
4. L'importo da erogarsi al Gestore verrà rapportato ai soli giorni di presenza dell'ospite.
5. Ai sensi dei **commi 3 e 4 del presente articolo**, si intende che, nei casi in cui il numero di ospiti sia inferiore a 11 il rischio di tale eventualità è a carico del Comune.
6. È onere in capo al Comune espletare le procedure, con la massima celerità, volte all'ammissione di nuovi ospiti.
7. Le fatture dovranno essere corredate da liste riportanti l'individuazione dell'utenza giornaliera ed il relativo numero delle ore giornaliere di servizio O. S. S./A. D. E. S. T. prestate, comprensivo delle ore prestate da parte dei singoli nominativi su base mensile.
8. Rimane salva la facoltà in capo al Comune di verificare la regolarità e la conferma quantitativa del servizio prestato.
9. Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, e sulle somme non corrisposte nei termini graveranno gli interessi legali.
10. Gli importi di cui al comma 2 possono essere rivisti nel corso della durata contrattuale nel caso di cambio della normativa e/o adeguamento contrattuale del personale che determinino un aumento sostanziale dei costi.
11. Sugli emolumenti verrà applicata l'I.V.A. nelle forme e nella misura di legge.

ARTICOLO 34. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI AL GESTORE PER LE PRESTAZIONI AGLI UTENTI ESTERNI.

Per eventuali anziani esterni che intendessero usufruire del pasto, nel rispetto dell'art. 19, il prezzo a base di gara ammonta ad **€ 8,00 di cui € 0,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**, oltre IVA di legge per ogni singolo pasto consumato all'interno del presidio e ad **€ 8,50 di cui € 0,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**, oltre IVA di legge per ogni singolo pasto consegnato a domicilio.

ARTICOLO 35. INADEMPIMENTI. PENALITÀ.

1. La penalità, nella misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% dell'ammontare dell'importo mensile massimo ipotetico, e cioè parametrato alla presenza di diciannove ospiti per un mese intero, e salvi i casi di sanzioni determinate negli articoli del presente capitolato, si applica previa verifica di inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa, anche regolamentare, ovvero delle disposizioni del presente capitolato, previa contestazione per iscritto, e fatti salvi i casi di non imputabilità al Gestore.
2. Ai fini del **comma 1 del presente articolo**, quale unica formalità in capo al Comune, è l'onere della contestazione della inadempienza nei confronti del Gestore in forma scritta, comunicato con qualsiasi mezzo (compreso il telefax).
3. Il Gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione di cui al **comma 2 del presente articolo**, ai fini di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
4. Non sono comunque ammesse, ai fini di cui al **comma 3 del presente articolo**, quale giustificazione delle inadempienze del Gestore, circostanze quali la mancanza di personale, oppure difetti di forniture derivanti da rapporti contrattuali in corso fra il Gestore e terzi, e comunque circostanze imputabili a difettosa organizzazione del Gestore.

5. Ai fini di assicurare continuità al servizio, il Comune provvede a fare eseguire comunque il servizio, nei modi che riterrà opportuni nell'esercizio della sua valutazione insindacabile, a rischio e spese a carico del Gestore, e tale servizio sostitutivo si intenderà eseguito in danno dello stesso Gestore anche se svolto da altro personale incaricato dal Comune.
6. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è applicata nella misura doppia rispetto alla prima applicata.
7. Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi dell'**articolo 3**.
8. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul corrispettivo della prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta.
9. L'applicazione della penalità di cui al presente articolo non preclude eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

ARTICOLO 36. INADEMPIMENTI. RISOLUZIONE ANTICIPATA.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in caso di grave inadempimento accertato dal Comune, tenuto conto della qualificazione di grave inadempimento previste negli articoli che precedono, oppure di grave reiterarsi di vari inadempimenti ai sensi dell'**articolo 35**, si farà luogo alla risoluzione anticipata del contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di mesi uno, mediante la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero della notificazione.
2. Fermo quanto al **comma 1 del presente articolo**, il Comune potrà avvalersi della risoluzione di diritto del contratto nelle seguenti ipotesi:
 - a. per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge;
 - b. nel caso di comportamenti del Gestore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico del Gestore stesso;
 - c. per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del Gestore in forza di perdita dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d. per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
3. La risoluzione anticipata del contratto ai sensi del **comma 2 del presente articolo** opera con effetto a giorni quindici, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero di notifica.
4. La risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dei **commi 1 e 2 del presente articolo**, comporterà l'incameramento della cauzione di cui all'**articolo 38**, senza che il Gestore possa accampare diritti in merito.
5. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dei **commi 1 e 2 del presente articolo fermo il comma 4 del presente articolo**, è fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto.
6. Dell'eventuale avvenuta risoluzione del contratto verrà data notizia dal Comune agli organismi competenti ai controlli.
7. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Comune provvederà altrove e, come meglio crederà, alla prosecuzione del servizio sino alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 37. FACOLTÀ DI SUBENTRO. DIRITTO DI RECESSO.

1. Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione e di recedere dal contratto della struttura in qualunque momento in corso di esecuzione:
 - a. in conseguenza od in attuazione di processi di riorganizzazione del servizio, a seguito di disposizioni nazionali o regionali,
 - b. per motivi di pubblico interesse,
 - c. avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.
2. Nel caso di cui al **comma 1 del presente articolo**, la volontà del Comune è comunicata al Gestore con almeno sei mesi di anticipo.
3. Nel caso di cui al **comma 1 del presente articolo**, il Comune concorderà un equo indennizzo con il Gestore.

4. Il Gestore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso Gestore, secondo le disposizioni del **codice civile (articoli 1218, 1256, 1463)**.

ARTICOLO 38. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A titolo di cauzione definitiva, il Gestore costituirà una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale netto di aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto oggetto del presente capitolato, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 50/2016.
2. La cauzione definitiva comporta comunque il diritto di ritenzione in capo al Comune, anche quale mero acconto, a titolo di eventuale risarcimento dei danni nonché di eventuale rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il contratto per fatto comunque imputabile al Gestore.
3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, purché rilasciate da ente autorizzato, ovvero in numerario.
4. La cauzione prestata mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa dovrà contenere:
 - a. l'impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta scritta del Comune entro giorni quindici dalla richiesta, e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa, e lo svincolo solo a seguito di formale atto di svincolo da parte del Comune.
5. Resta salva la facoltà in capo al Comune dell'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. Il Gestore potrà essere obbligato, su semplice richiesta scritta del Comune, a reintegrare la cauzione della riduzione nei casi in cui il Comune avesse dovuto avvalersi della cauzione, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempienza del **comma 6 del presente articolo** la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Gestore, prelevandone l'importo mediante ritenzione dai corrispettivi mensili al Gestore dovuti.
8. La cauzione resterà vincolata al completo assolvimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, e sarà pertanto svincolata, al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

ARTICOLO 39. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

1. È fatto divieto al Gestore di cedere il servizio in tutto od in parte, anche a titolo gratuito, ovvero di procedere al subappalto.
2. La cessione di cui al **comma 1 del presente articolo** è nulla di diritto.
3. La violazione del divieto di cui al **comma 1 del presente articolo** provocherà di diritto lo scioglimento anticipato del contratto, salvo il risarcimento dei danni al Comune.
4. Ogni infrazione del contratto commessa da eventuale subappaltatore occulto renderà comunque il Gestore unico responsabile verso il Comune e verso i terzi.

PARTE SESTA: NORME FINALI

ARTICOLO 40. DOMICILIO DEL GESTORE.

1. Per tutti gli effetti del contratto oggetto del presente capitolato, il Gestore eleggerà domicilio presso il Centro Sociale e Comunità Alloggio, in Mirabello Monferrato Piazza Libertà n. 21
2. Il Comune Committente potrà indirizzare al Gestore, al domicilio eletto al **comma 1 del presente articolo**, per tutta la durata del contratto, avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

ARTICOLO 41. FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1. Qualunque contenzioso fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato, salva definizione previo accordo bonario, sarà deferito al Giudice Ordinario, e sarà competente il Foro di Casale Monferrato.
2. È esclusa la facoltà di ricorso ad arbitrato.

ARTICOLO 42. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

1. In conformità al disposto di cui agli articoli 23 L. 241/1990 e s.m.i. e n. 2 D.P.R. 352/1992 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, il Gestore ha l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copie, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse personale, concreto e motivato.
2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relative ai servizi oggetto del presente disciplinare d'oneri.
3. Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all'osservanza del segreto d'ufficio e professionale.
4. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all'altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d'ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.

ARTICOLO 43. TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Ai sensi della vigente normativa in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato dal presente Capitolato, si informa che:
 - a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a contratto di appalto pubblico di servizi; le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente;
 - b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il soggetto, se intende mantenere il contratto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;
 - c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione / decadenza dal rapporto;
 - d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione impegnato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
 - e. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui alla vigente normativa, cui si rinvia;
 - f. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Mirabello Monferrato – in persona del legale rappresentante.
2. Limitatamente ai propri dati personali, il Gestore presta consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del Comune, per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica dell'appalto.

ARTICOLO 44. FORMA E SPESE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto oggetto del presente capitolato sarà stipulato mediante atto pubblico informatico a rogito del Segretario Comunale (art. 97 comma 3 lett. c) D.Lgs. 267/2000).

2. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto oggetto del presente capitolato ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico del Gestore, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno capo al Comune.

ARTICOLO 45. QUANTITATIVO/ENTITA' TOTALE DELL'APPALTO.

Il valore **stimato presunto** dell'appalto viene quantificato nell'importo complessivo di €. 661.895,00 (di cui € 625.895,00 per servizio di gestione Centro Sociale e Comunità Alloggio per Anziani ed € 36.000,00 per servizio di refezione scolastica).

Il valore stimato presunto di € 625.895,00 oltre IVA se dovuta, relativo al servizio di gestione del Centro Sociale e Comunità Alloggio per Anziani, viene determinato sugli **importi a base di gara, così come di seguito indicato:**

- €. 37,00 per presunti n. 14 ospiti giornalieri autosufficienti x 731 giorni
- €. 48,00 per presunti n. 5 ospiti giornalieri parzialmente autosufficienti x 731 giorni
- €. 8,00 per una stima presunta di n. 600 pasti utenti esterni
- €. 8,50 per una stima presunta di n. 4.700 pasti a domicilio
- € 18,50 al giorno per Centro Diurno, con una stima presunta di 2 utenti x 731 giorni

ARTICOLO 46. NORMA DI RINVIO.

1. Il rapporto contrattuale è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana.
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato e/o non espressamente richiamato, si opera rinvio alla seguente normativa, anche interveniendola:
 - a. alla normativa di settore vigente, statale e regionale;
 - b. alle circolari regionali attuative della normativa di cui alla lettera a);
 - c. alla normativa sugli appalti pubblici di servizi;
 - d. alla disciplina del Servizio Socio-Assistenziale dell'ASL AL di Casale Monferrato, in quanto vincolante per il Comune di Mirabello Monferrato

INDICE

ART.	OGGETTO	PAGINA
PARTE PRIMA : NORME GENERALI		
1	DEFINIZIONI.	2
2	OGGETTO DELL'APPALTO.	2
3	DURATA DEL SERVIZIO.	2
4	PROROGA.	2
PARTE SECONDA: TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI		
5	CARATTERISTICHE GENERALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ALLA PERSONA.	3
6	OSPITI.	3
7	PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE.	3
8	STANDARD MINIMO DI PERSONALE ADIBITO ALLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE. PENALE PER L'INADEMPIMENTO	3
9	PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI PULIZIA.	4
10	PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MENSA.	4
11	QUALITÀ E TIPOLOGIA DELLE DERRATE ALIMENTARI.	5
12	PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA.	5
13	ASSISTENZA INFERMIERISTICA.	6
14	ASSISTENZA SANITARIA.	6
15	ATTIVITÀ RICREATIVE DI ANIMAZIONE.	6
16	ALTRE GARANZIE PER GLI OSPITI.	6
17	PRESTAZIONI INERENTI L'IMMOBILE.	7
18	ONERI A CARICO DEL COMUNE.	7
PARTE TERZA: SERVIZI ESTERNI		
19	PRESTAZIONI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DI UTENTI ESTERNI.	8
PARTE QUARTA: NORME DI GESTIONE		
20	REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. SANZIONI.	9
21	OBBLIGHI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.	9
22	RAPPORTI GIURIDICI IN MATERIA DI PERSONALE.	10
23	OSSERVANZA DELLE REGOLE D'ARTE. QUALITÀ DEI MATERIALI.	10
24	RESPONSABILE DELLA STRUTTURA.	11
25	GESTIONE DELLE EMERGENZE.	11
26	CONTROLLI E COMUNICAZIONE.	11
27	GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO. SCIOPERO.	12
28	RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA.	12
29	OBIETTORI DI COSCIENZA, SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO, VOLONTARI, TIROCINANTI.	12
PARTE QUINTA: DISCIPLINA ECONOMICA		
30	BENI CONCESSI IN USO AL GESTORE.	13
31	SPESE A CARICO DEL GESTORE.	13
32	ONERI ECONOMICI A CARICO DEL COMUNE.	13
33	CORRISPETTIVO E PAGAMENTI AL GESTORE.	14
34	CORRISPETTIVO E PAGAMENTI AL GESTORE PER LE PRESTAZIONI AGLI UTENTI ESTERNI.	14
35	INADEMPIMENTI. PENALITÀ.	14
36	INADEMPIMENTI. RISOLUZIONE ANTICIPATA.	15
37	FACOLTÀ DI SUBENTRO. DIRITTO DI RECESSO.	15
38	CAUZIONE DEFINITIVA.	16

39	DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO.	16
PARTE SESTA: NORME FINALI		
40	DOMICILIO DEL GESTORE.	17
41	FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.	17
42	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.	17
43	TUTELA DEI DATI PERSONALI.	17
44	FORMA E SPESE DEL CONTRATTO.	17
45	QUANTITATIVO/ENTITÀ TOTALE DELL'APPALTO.	18
46	NORMA DI RINVIO.	18